REGIO EDITTO

Portante l' abolizione della tortura, e dell' infamia nei parenti dei rei, la piena, ed intiera grazia ai rei dei delitti ivi enunziati, commessi prima della data del Regio Editto 21 scorso maggio, coll' esclusione da tale beneficio dei delitti atroci, ed altri ivi pur divisati.

In data delli 10 *giugno* 1814.

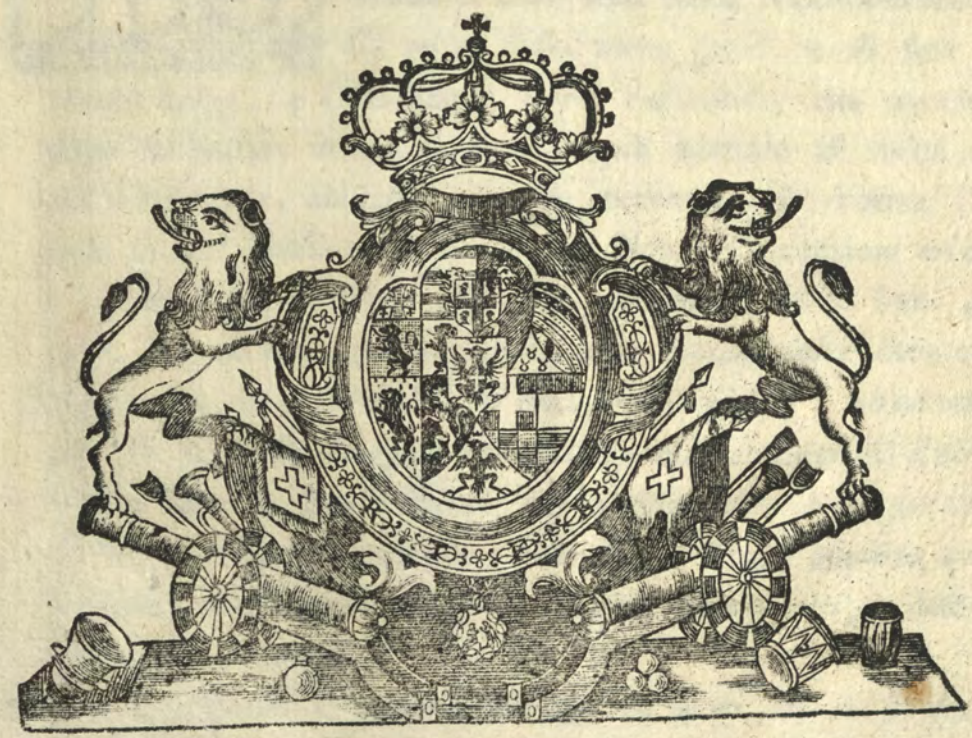

TORINO

DALLA STAMPERIA REALE.

Konstantinopel Fine & Rare Books
Enschede, Netherlands

2. Regio editto portante l'abolizione della tortura e dell'infamia nei parenti dei rei, la piena en intiera grazia ai rei dei delitti ivi enunziati, commessi prima della data del regio editto 21 scorso maggio, coll'esclusione da tale beneficio dei delitti atroci, ed altri ivi pur divisati : In data delli 10 giugno 1814.

Folio. Unbound 4 leaves.

Victor Emmanuel returned to Turin in 1814, when his realm was reconstituted by the Congress of Vienna, with the addition of the territories of the former Republic of Genoa. Victor Emmanuel abolished all the freedoms granted by the Napoleonic Codices and restored a fiercely oppressive rule. However he did abolish torture.

This nicely printed edict with the coat of arms of the King is again rare. Held by four libraries in Italy and one in Germany. Did not find a copy elsewhere. This is not the text tat has been printed in a book of the same year but the official edict itself. I thought it would fit in nicely with other books in the Morris library about the abolition of torture.

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOJA, PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. EC. EC.

Essendoci riserbati coll'Editto Nostro delli 21 scaduto maggio di far sentire con un generale indulto li tratti della Reale Nostra Beneficenza alli rei di delitti meno gravi, e di fare alle Nostre Leggi, e Costituzioni quele variazioni, che avressimo dopo un maturo esame riconosciute più adattate ai tempi, ed alle circostanze, abbiamo ravvisato meritevole di riforma l'uso della tortura stabilito nel lib. 4 dele Nostre Costituzioni ne'casi, e contro li rei di delitti più gravi, ed atroci, sia in fatto proprio, che sul capo dei complici, come mezzo meno adattato per l'accertamento della verità, e reità degl'inquisiti; e ad un tempo poi per dare una maggior efficacia alla dichiarazione già d'ordine Nostro fatta dal Reale Senato con suo Manifesto 28 giugno 1794, di Nostra certa scienza, piena possanza, e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo determinato, e determiniamo quanto segue.

Primo. Derogando al disposto dalli §§ 20 e 21, tit. 11, del tit. 13, ed al §. 10, tit. 20, lib. 4 delle Nostre Reali Costituzioni, dichiariamo d'or in avvenire abolita la tortura d'ogni genere, ed in qualunque caso.

Secondo. Nel caso, in cui dalli §§. 20 e 21, tit. 11 veniva prescritta la tortura, vogliamo che basti la comminatoria prescritta

nel §. 21, che persistendo il reo a non voler rispondere, o fingersi pazzo, si avrà il delitto per confessato, e si avrà effettivamente per tale, se per prove, o sufficienti indizj sarà convinto, qualunque siasi la qualità del delitto, fermo rimanendo nel resto il disposto dalli stessi §§., non che dal successivo §. 22.

Terzo. Qualora dalle Nostre Costituzioni veniva prescritta la tortura nel capo de' complici, supplirà alla medesima un interrogatorio da darsi ai rei dopo la lettura della sentenza, in cui dopo aver rappresentato ai medesimi che per essi la lor sorte è decisa, e la causa è finita, si ammoniscano a dichiarare la verità, scoprire i complici non tanto de' delitti per cui furono condannati, quanto di tutti gli altri, che potessero aver commessi, e non dedotti in processo.

Quarto. A maggior disinganno poi, ed affinchè la falsa opinione non frapponga ostacolo al corso della giustizia, dichiariamo di nuovo, che l'infamia derivante da qualunque delitto, e dalla qualità della pena non si estende oltre la persona del reo, ed in conseguenza i parenti del medesimo, in qualsivoglia grado si trovino, non potranno soffrire per ciò alcuna taccia nell' onore, e nell' estimazione, di cui godevano per l'avanti.

Quinto. Dichiariamo di più, che ciò non sarà di alcun ostacolo ai parenti, che ne sono provvisi per continuare nell' esercizio dei rispettivi loro impieghi, ed a conseguirne quelli, che colla loro condotta se ne renderanno meritevoli, e ad ottenere da Noi in progresso quelli avanzamenti, decorazioni, e beneficenze, che si riconosceranno dovute al loro merito personale.

Sesto. Accordiamo poi col presente Nostro Editto piena, ed intiera grazia a tutti li rei di delitti commessi prima della data dell' Editto Nostro delli 21 scorso maggio, e non eccettuati come infra, e rimettiamo loro tutte le pene sì corporali, ed afflittive, che pecuniarie, e le confiscazioni, le quali non fossero già state esatte, e convenute, estendendo questa grazia altresì a favore dei già condannati, che stanno scontando le loro pene, e dei recidivi, che dopo aver gioito d'altro precedente indulto, o grazia particolare avessero di nuovo delinquito.

Settimo. Non volendo però che tali tratti di Nostra clemenza apportino pregiudizio alla pubblica tranquillità e sicurezza, dichiariamo esclusi da tale beneficio coloro, che per l'atrocità de'loro misfatti, o per la malizia, da cui furono accompagnati, più infesti si sono resi alla società, e per la perversità del loro carattere danno fondamento a credere, che giammai siano per ravvedersi.

Ottavo. Sono perciò esclusi dall' Indulto li colpevoli de'seguenti delitti:

Di lesa Maestà sì divina, che umana.

Di fabbricazione, cioè, e spendita di falsa moneta sì nostra, che estera.

Di liberazione violenta di taluno dalle carceri, o dalle mani della forza armata.

Di parricidio, uxoricidio, fratricidio proprj, infanticidio, assassinio, venefizio, omicidio premeditato, o senza causa, o con altra aggravante circostanza, ed anche commesso semplicemente in rissa, se questa fu eccitata per parte del reo, o per causa sproporzionata, ancorchè ucciso si fosse uno per un altro.

D' incendio doloso, furto con violenza ovunque commesso, estorzione con armi, o violenza di denaro, od altra cosa non di ragione dovuta, riscatto con minaccie per mezzo di secrete ambasciate, viglietti, od altri mezzi atti ad incutere timore, e di complicità in simili delitti, tuttochè solo attentati, purchè ridotti all' atto prossimo.

Di falsificazione di scritture pubbliche, o private in pregiudizio altrui commesse tanto da' Notaj, che da altri, di sigilli dello Stato, Cedole di Banco, od altri effetti pubblici, di false giurate deposizioni, e di dolosa produzione in giudizio di tali scritture, o deposizioni, ancorchè non avessero avuto effetto.

Di fallimenti dolosi, cooperazione, o doloso profitto in essi.

Di furto sacrilego, peculato, furto di bestiami nelle campagne, o nelle stalle, di due, o più furti distinti di luogo, e tempo, od anche d' un solo, se accompagnato da qualche aggravante circostanza di domestico, o con affidamento, notturno, con rottura, sforzamento, scalata, od altro mezzo equivalente,

introducendosi per le finestre, o per li tetti, o coll' uso di chiave falsa, o da persona diffamata, o giustamente sospetta in tale genere.

Di truffa, o ricettazione dolosa di cose rubate se si tratterà di persone diffamate, o sospette in tal genere, o di previa intelligenza co' ladri.

Di resistenza con vie di fatto, e violenza alla forza pubblica, offiziali, od agenti di giustizia, o preposti alla riscossione delle contribuzioni sì dirette, che indirette, e loro servienti nell' esercizio delle loro funzioni, se in tali circostanze sarà succeduto sparo, ferita, o morte, ed anche semplice contusione con arma contondente.

Di concussione, o malversazione qualunque in Uffizio con prevaricazione, o falsità: se però taluno di questi inquisiti per difetto di aggravanti circostanze potesse meritarsi l' admissione all' indulto, vogliamo che siano nulladimeno inabilitati all' esercizio di qualunque pubblico Uffizio.

Nono. I minori d' anni 20, e 25 rispettivamente anche per i delitti sovra eccettuati potranno venire admessi all' indulto, quando per ragione di sua età avrebbero scanzata la pena ordinaria, se fossero stati giudicati sotto il regime delle nostre Costituzioni.

Affinchè poi questo tratto di Nostra clemenza non serva d' incitamento a nuovi delitti, vogliamo che chiunque dopo averne gioito ricadesse in simile, o più grave eccesso, considerare si debba decaduto dall' indulto, e ricadendo in altro minore, per l' abuso della Nostra grazia, dovrà punirsi con pena più grave di quella, che meritato avrebbe il nuovo delitto senza tale circostanza.

Decimo. Coloro che intenderanno gioire di questo Nostro generale Indulto dovranno aver ricorso ai Nostri supremi Magistrati, a cui spetta rispettivamente la cognizione de' loro delitti fra sei mesi dalla data del presente per rapportarne l' opportuna declaratoria, e passeranno dopo di essa sottomissione avanti il Magistrato, o Giudice ordinario del luogo del commesso delitto di vivere in avvenire da uomini dabbene, onesti, e fedeli sudditi, ed obbedienti alle leggi, e d' astenersi da ogni delitto, e fra un mese dalla data della declaratoria far fede di essa, e dell' atto di sottomissione avanti lo stesso Giudice.

Non volendo con questo Nostro atto di clemenza pregiudicare alle parti offese, e danneggiate, non saranno gl' inquisiti admessi all' indulto, se non faranno constare con atto pubblico, od almeno per testimoniali ricevute da Notajo dell' ottenuta pace, e risarcimento, o condono rapportato dei danni, o quanto meno d'aver usate tutte le possibili diligenze per ottenere quanto sopra, e che solo la loro povertà, e l' irragionevole durezza, od esorbitanti pretese degli offesi, e danneggiati li hanno impediti di adempirvi: in tali casi però li Nostri Magistrati prescriveranno le cautele opportune con esigere nell' atto di sottomissione l' obbligo d' indennizzare, ed anche quello di astenersi dal luogo del commesso delitto, e residenza degli offesi, finchè vi abbiano adempito.

Undecimo. Ove per particolari circostanze stimassero li Nostri Magistrati doversi escludere taluno dei rei compresi nell' Indulto da questo Nostro beneficio, ne rassegneranno a Noi le loro rappresentanze per le nostre determinazioni.

Potranno però aggiungere nell' ammissione all' Indulto quelle particolari cautele, che stimassero più convenienti alle circostanze de' casi, ed al pubblico bene. Mandiamo al Senato di Piemonte, ed alla Camera de' Conti d' interinare il presente, ed alla copia stampata nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede, che al proprio originale; che tal' è nostra mente. Dat. in Torino li dieci del mese di giugno, l' anno del Signore mille ottocento quattordeci, e del Regno Nostro il decimoterzo.

V. EMANUELE.

V.A PATERI P. P. e REG.TE
V.A BREA.
V.A SERRA.

CERRUTI.

Il SENATO di S. M. in Torino sedente.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi e letto il sovrascritto Regio Editto del giorno d' oggi, da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato, e controsegnato Cerruti, e sentito nelle sue conclusioni il sig. Senatore Borgarelli incaricato di reggere l' Ufficio del sig. Avvocato Generale, a cui è stato comunicato, il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo il succennato Regio Editto, mandando il medesimo registrarsi ne' Registri Nostri, ed osservarsi secondo la sua forma, mente, e tenore, in cui fede ec. Dat. in Torino li dieci giugno mille ottocento quattordici.

Per detto Eccellentissimo
Reale SENATO

GROSSO Segretaro.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi, e letto l' avanti scritto Regio Editto in data del giorno d' oggi, da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato, e sottoscritto dal sig. Conte Cerruti di Castiglione Faletto, Primo Segretario di Stato per gli affari interni. Il tenore del medesimo considerato; ed udito nelle sue conclusioni il sig. Collaterale Ambel incaricato di reggere l' Ufficio del Procuratore Generale della M. S., a cui è stato comunicato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo, e mandiamo osservarsi il succennato Regio Editto secondo la di lui forma, mente, e tenore. In cui fede ec. Dat. in Torino li dieci giugno mille ottocento quattordici.

Per detta Eccellentissima
Regia CAMERA

FAVA.